



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli*  
AREA II BIS - RACCORDO CON GLI ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

Ufficio Elettorale Provinciale

NAPOLI data del protocollo

CIRCOLARE N. 20/ El Pol. 2018

Ai Signori Sindaci Commissari e Commissioni  
Straordinarie dei Comuni dell'Area Metropolitana  
di Napoli

Ai signori Presidenti degli Uffici Elettorali di Sezione  
(tramite Comuni)

e, p. c. Alla Questura di Napoli

Al Comando Provinciale Carabinieri di Napoli

Al Comando Provinciale Guardia di Finanza di Napoli

OGGETTO: Consultazioni elettorali del 4 marzo 2018.

Possibilità di identificare gli elettori ai seggi mediante la ricevuta della  
richiesta di carta d'identità elettronica.

Il Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per i Servizi Demografici con circolare n. 2/2018 in risposta ai quesiti posti da numerose Prefetture e Comuni circa la possibilità che, in occasione delle consultazioni elettorali del 4 marzo p.v., gli elettori sprovvisti di documento di riconoscimento siano identificati, ai seggi, mediante l'esibizione della ricevuta della richiesta della carta d'identità elettronica (prevista dall'art. 5 del D.M. 23/12/2015 - e dall'art. 4.4 del relativo allegato B - attuativo dell'art. 10, D.L. n. 78/2015, conv. L. n. 125/2015), in quanto *documento di riconoscimento* ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c, D.P.R. n. 445/2000.

La CIE, infatti, a differenza della carta d'identità cartacea, è emessa non dai Comuni bensì dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per conto del Ministero dell'Interno, ed in seguito spedita al cittadino entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta presentata all'ufficio anagrafico, che quindi rilascia al cittadino la ricevuta, nelle more della consegna della CIE.

In tale contesto, il Ministero dell'Interno, esaminato il quesito in sede di Commissione interministeriale della CIE e sentito l'Ufficio legislativo del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione ha fornito i seguenti chiarimenti:

Il D.P.R. n. 361/1957 (*Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati*) all'art. 57 prevede che gli elettori per essere ammessi a votare «devono esibire a carta di identità o altro documento d'identificazione rilasciato dalla pubblica amministrazione purché munito di fotografia» (primo comma) e che, ai fini di identificazione degli elettori, sono validi anche «le carte di identità e gli



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli*

AREA II BIS – RACCORDO CON GLI ENTI LOCALI E CONSULTAZIONI ELETTORALI

*altri documenti di identificazione ... scaduti, purché i documenti stessi risultino sotto ogni altro aspetto regolari e possano assicurare la precisa identificazione del votante» (secondo comma); la disposizione in esame prevede altresì che «in mancanza d'idoneo documento d'identificazione, uno dei membri dell'Ufficio che conosca personalmente l'elettore ne attesta l'identità, apponendo la propria firma nella colonna di identificazione» (terzo comma) e che «se nessuno dei membri dell'Ufficio è in grado di accertare sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del Comune, noto all'Ufficio, che ne attesti l'identità» (quarto comma).*

Tale disciplina esprime un evidente *favor* per l'esercizio del diritto di voto da parte di colui la cui identità possa essere inequivocabilmente attestata, anche prescindendo dal corso di validità del suo documento di identificazione.

Al fine dunque di favorire l'esercizio del diritto di voto da parte di coloro che, nei giorni antecedenti le consultazioni elettorali, avranno presentato richiesta di CIE, il Ministero dell'Interno ha fornito indicazione che la ricevuta della CIE - in quanto munita della fotografia del titolare, dei relativi dati anagrafici e del numero della CIE cui si riferisce - risponda ai requisiti del *documento di riconoscimento* di cui all'art. 1, comma 1, lett. c) D.P.R. n. 445/2000 cit.

Le SS.LL. vorranno portare il contenuto della presente circolare a conoscenza dei segretari comunali, degli uffici anagrafi, degli uffici elettorali nonché dei signori Presidenti dei seggi.

Per le operazioni di identificazione ai seggi si allega, quale utile riferimento, la configurazione della ricevuta in esame (all.1).

IL PREFETTO  
PAGANO

G.V.

107



CARTA  
DI IDENTITÀ  
ELETTRONICA



MINISTERO  
DELL'INTERNO

**Filippologo dati per accettazione pratica**



Numero unico nazionale CA66307AA

Cognome

ROSSI

Nome

MARIA

Email

maria.rossi@mail.it

Codice fiscale

RSSMRA69A41H501D

Stato nascita

ITALIA

Comune nascita

ROMA (RM)

Data nascita

01/01/1969

Comune residenza

ROMA (RM)

Indirizzo residenza VIA ISOLE CURZOLANE,13

Valida per espatrio SI

Cittadinanza

ITALIA

Statura

178 cm

Sesso

F

Donazione organi

Accetto

Data emissione

Firma Titolare

Firma operatore

19/04/2016 9:57